



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 1/18

1) Manuale INAIL sui parapetti di sommità dei ponteggi.

L'Associazione culturale iCLhub (ente non profit creato a supporto di chi opera nei settori ad alto impatto socio economico) mette a disposizione Check List, dei documenti e delle pubblicazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili .

Proponiamo in questa news il manuale **I parapetti di sommità dei ponteggi** (rilasciato dall'INAIL, all'interno della collana "Cantieri") .

Nella pubblicazione sono riportati i risultati di uno studio condotto sui ponteggi utilizzati come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la propria attività sulle coperture.

Sono stati definiti, sulla base della UNI EN 13374, i requisiti prestazionali e i geometrici dei parapetti di sommità dei ponteggi per assolvere a tale scopo. Sono state inoltre eseguite prove sperimentali di impatto su alcuni campioni di ponteggio per verificarne la capacità di assorbimento di diversi livelli di energia cinetica.

Le attività che si svolgono sulle coperture degli edifici espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall'alto. La percentuale di infortuni mortali imputabile a cadute oltre il bordo non protetto della copertura è difatti molto elevata.

Tali lavori, che si svolgono nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.lgs. 81/08 (comma 1, lettera e). I rischi vanno eliminati e, ove ciò non sia possibile, ridotti alla fonte

Per permetterne l'esecuzione in sicurezza è indispensabile la determinazione preliminare della natura e della entità dei rischi, la pianificazione delle attività, l'adozione di idonee metodologie di lavoro insieme alla scelta delle attrezzature, delle opere provvisorie e dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale più idonei.

Il D.lgs. 81/08 considera come noto, l'adozione dei dispositivi di protezione collettiva come prioritaria rispetto quelli individuali (DPI), concetto che viene espresso nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art.15) e negli articoli 75 e 111.

I DPI devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione quali i mezzi di protezione collettiva, le misure, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art.75).

In particolare il comma 5 dell'articolo 111 prevede che "Il datore di lavoro in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate (...), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini".

Il comma 6 inoltre indica che "Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".

Per lo specifico settore si può fare riferimento anche all'art.122 "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (...)."

Il presente studio si propone di individuare le precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose" che possano essere impiegate nei lavori su copertura. I parapetti di sommità dei ponteggi che soddisfano determinati requisiti prestazionali e geometrici possono essere utilizzati a questo scopo.

Fonte: [iclhut](mailto:info@iclhut.it) - info@iclhut.it - vedi [all.sic.1](#)

2) Obbligo primo soccorso circolare INL 1/2018

Nuove precisazioni sugli obblighi di primo soccorso nei posti di lavoro: Circolare Ispettorato nazionale n. 1 dell' 11.01.2018. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del D.lgs. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro per:

compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e ordine di evacuazione del posto di lavoro,

La circolare precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l'esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, comma 6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di "designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza" (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l'obbligo di "adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti." (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall'art. 43 comma 2 "Ai fini delle designazioni di cui all'art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva...". Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo.

Fonte: [PAOLO BENNI sender+paolo-benni.voxmail.it@app.mailvox.it](mailto:paolo-benni.voxmail.it@app.mailvox.it)

3) Sicurezza sul lavoro: l'importanza di seguire un corso

La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia comprendono anche l'obbligo per le aziende di selezionare parte del personale che dovrà seguire appositi corsi. I corsi sono disponibili per diverse categorie di lavoratori e sono disponibili su tutto il territorio nazionale. Chi segue tali corsi ha la possibilità di ottenere apposito certificato, che ne comprova l'acquisizione di alcuni concetti fondamentali per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Tali corsi sono a totale carico dell'azienda, che può però usufruire di particolari agevolazioni in merito.

Che tipo di corso va seguito?

In fatto di sicurezza sul lavoro è compito dell'azienda stessa preoccuparsi di individuare il corso idoneo a preparare il personale, valutando lo specifico ambito in cui opera. Sono infatti attivi sul territorio nazionale corsi di vario genere: dal corso sicurezza cantieri fino a quello che riguarda invece i lavoratori che operano in ambito commerciale. In particolare all'interno dell'azienda devono essere individuati alcuni ruoli specifici, per ricoprire i quali è necessario seguire apposito corso formativo. Si individuano infatti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sono disponibili anche corsi abilitanti al Primo Soccorso e alla vigilanza Antincendio. Per ogni figura sono disponibili corsi specifici, che trattano argomenti completamente diversi. In particolare si deve inoltre evidenziare come il RSPP può essere un professionista esterno, designato dal datore di lavoro. Il RLS invece dovrà essere un dipendente dell'azienda, designato dai suoi colleghi.

L'importanza della sicurezza sul lavoro

Il tema della sicurezza sul lavoro è particolarmente importante, soprattutto in alcuni specifici ambiti, come ad esempio in grandi impianti industriali, così come nei cantieri edili. Ogni anno in Italia avvengono più di 500 decessi nel corso di un singolo anno solare, con un trend che mostra questa cifra in continuo aumento nel corso degli ultimi anni. Nel 2017 è aumentato del 5,2% il numero dei decessi, rispetto all'anno precedente, e dell'1,3% il numero di incidenti con feriti. Si tratta di una vera e propria emergenza, su cui è importante focalizzare non solo l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche gli interventi di che possono porre rimedio a tale situazione.

Il perché di questa realtà

L'Italia negli ultimi anni sta mostrando una situazione sempre più preoccupante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Le leggi del 2008 in questo senso potranno far sentire i loro effetti solo sul lungo termine, perché purtroppo si tratta di un problema che riguarda non solo le condizioni lavorative, ma anche, in alcuni casi, la carenza di controlli. Solo un'attenta analisi delle motivazioni che hanno portato agli incidenti sul lavoro nel nostro Paese può infatti consentire di capire quali siano gli ulteriori fattori da modificare e le situazioni critiche cui porre rimedio. Purtroppo quanto fatto fino ad oggi sembra non essere ancora sufficiente. C'è anche chi ritiene che la situazione odierna sia dovuta anche alla passata crisi economica.

Approfondimenti



Dall'Inail la guida sulla sicurezza delle gru su autocarro

Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati all'utilizzo di attrezzature; sono, pertanto, necessarie le verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza di tali attrezzature ai fini della sicurezza dei lavoratori.

In riferimento alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, segnaliamo la guida Inail:

Apparecchi di sollevamento mobili – gru su autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011.

Normativa apparecchi di sollevamento

L'art. 71, comma 11, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro (elencate nell'allegato VII) siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.

L'allegato VII per le attrezzature di sollevamento "prescrive periodicità variabili in base al settore di impiego delle stesse ed alla loro vetustà".

Ricordiamo che l'Inail è l'ente preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, il DM 11 aprile 2011, prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Unità Operativa Territoriale dell'Inail, competente per territorio, che provvede all'assegnazione di una matricola
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Unità Operativa Territoriale dell'Inail, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Guida Inail, i contenuti

Il documento fornisce le istruzioni per la prima verifica periodica di gru su autocarro, lo stato dell'arte sulla normativa e le principali caratteristiche costruttive; inoltre, indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

In particolare, in considerazione del fatto che per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, il D.lgs 81/2008 e s.m.i. prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego, la guida riporta una sintesi:

1. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, la verifica è annuale
2. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni, la verifica è biennale
3. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni, la verifica è annuale

Il documento tratta poi in modo dettagliato la procedura di compilazione della scheda tecnica e di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale, delle gru su autocarro, evidenziando gli elementi minimi cui il tecnico Inail deve prestare attenzione nel corso della propria attività.

Fonte: www.INAIL.it- vedi all.sic.2

Sicurezza macchine, Inail ha presentato una nuova linea di indirizzo.

"Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari - Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio." Si tratta di un utile strumento di prevenzione che mira a far sì che una macchina non sia utilizzata senza le necessarie misure di sicurezza. La linea di indirizzo elaborata Inail Dit, Laboratorio macchine e attrezzature di lavoro, insieme a diversi partner istituzionali e privati, è stata illustrata il 15 dicembre presso l'Accademia Militare di Modena nel corso del workshop "Stato dell'arte e normativa: due strumenti per migliorare la sicurezza uomo/macchina".

L'obiettivo, informa Inail, è minimizzare la possibilità di neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza. Il "defeating" ovvero la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine e attrezzature di lavoro, è quell'azione che porta al non funzionamento o al bypass del dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza. Comunemente queste azioni sono qualificate come manomissioni, manipolazioni, elusioni che possono configurarsi come usi scorretti o usi scorretti ragionevolmente prevedibili, pertanto il "defeating" può avere ripercussioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione.

La linea di indirizzo punta ad approfondire questa tematica e a illustrare le relative soluzioni individuate dalla norma EN ISO 14119:2013 "Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta". La norma ha sostituito la EN 1088:2007 a partire dal 31 aprile 2015 e fornisce strumenti per la minimizzazione della possibilità di neutralizzazione ragionevolmente prevedibile di un dispositivo di sicurezza, quale il dispositivo di interblocco associato al riparo. Questa linea di indirizzo si configura come uno strumento di supporto a fabbricanti, datori di lavoro e progettisti che si confrontano con la necessità di utilizzare le prescrizioni della nuova norma.

Fonte: www.sicurambiente.it- vedi all.sic.3

Tutela dei lavoratori "agili", pubblicata la circolare Inail con le istruzioni operative



Con la circolare n. 48 del 2 novembre Inail fornisce le istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile. Introdotto dalla legge n. 81 del 22 maggio scorso per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile costituisce una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, "senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa".

La circolare dell'Istituto precisa, in particolare, che l'attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa infatti venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo. Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.

Come precisato dalla circolare, la classificazione tariffaria della prestazione svolta all'esterno dell'impresa segue quella cui viene ricondotta la stessa lavorazione svolta in azienda. Pertanto per gli addetti al lavoro agile non cambia nulla in tema di retribuzione imponibile su cui

calcolare il premio assicurativo, che continua a essere individuata nella retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori.

Se il personale già assicurato con l'Istituto per l'attività svolta in ambito aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non determinano una variazione del rischio, i datori di lavoro – privati o pubblici non statali – non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi. Sono però tenuti, utilizzando l'apposito modello che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Nell'ambito dell'accordo di cooperazione applicativa con il Ministero, le informazioni contenute nei modelli presentati dai datori di lavoro saranno trasmesse all'Inail, con l'obiettivo di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.

Per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al lavoratore un'adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

Fonte: www.sicurambiente.it- *vedi all.sic.4*

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 25/01/2018